

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1959

(5^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICCIONI

INDICE

Disegni di legge:

« Contributo di lire 40.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma » (446) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 26, 27
Bosco, ff. relatore 26

« Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero » (534) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 21, 24, 25
BERTI 23, 24
FENOALTEA 24
FOLCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri 24
SANTERO, relatore 21, 24
SPANO 24

Sono presenti i senatori: Berti, Bosco, Cianca, Cingolani, Fenoaltea, Ferretti, Greco, Jannuzzi, Molè, Piccioni, Santero e Spano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Carboni, Lussu, e Pellegrini, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Baldini, Ronza e Zanardi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per gli affari esteri Folchi e De Martino.

SANTERO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero » (534)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

La seduta è aperta alle ore 18,45.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)5^a SEDUTA (18 giugno 1959)

« Partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana impiegata in miniere di carbone all'estero ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere sul disegno di legge al nostro esame: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza ».

SANTERO, *relatore*. Onorevoli senatori, la catastrofe di Marcinelle, dell'estate 1956, avvenne quando già l'emigrazione italiana dei minatori in Belgio era stata sospesa, sin dal febbraio precedente, in seguito ad incidenti minerari. A maggior ragione, dopo la catastrofe, la riapertura dell'emigrazione doveva essere subordinata a garanzie di una maggior sicurezza dei nostri minatori.

La riapertura dell'emigrazione in Belgio è avvenuta in seguito ad un accordo tra il Governo italiano e il Governo belga, fissato nel Protocollo dell'11 dicembre 1957. Il Protocollo stabiliva la riapertura dell'emigrazione del mese di settembre 1958, ritenendosi che a quell'epoca sarebbero già state prese, da parte del Governo belga, le misure che si era impegnato ad attuare e a perfezionare. Dette misure sono, in buona parte, quelle raccomandate dalla Conferenza internazionale tenutasi, dopo la tragedia di Marcinelle, presso la C.E.C.A. allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dei minatori; esse comprendono norme per una più efficiente formazione professionale dei minatori, per riformare il sistema della retribuzione e della previdenza sociale, per garantire lo alloggio agli emigrati ed, inoltre, per garantire la partecipazione italiana al sistema di controllo.

La partecipazione italiana al sistema di controllo comprende l'inserimento di delegati operai italiani nei diversi organi belgi di controllo, la nomina da parte di ogni impresa di un aggiunto italiano al capo del Servizio di sicurezza e d'igiene dell'impresa stessa, e la nomina da parte del Governo

italiano di propri fiduciari (due per ogni bacino) nei cinque bacini minerari belgi. Dei due fiduciari, uno avrà il compito di vegliare sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, l'altro di vegliare sulle condizioni di vita dei minatori italiani.

Evidentemente, occorre che questi dieci funzionari siano persone specializzate che godano la completa fiducia delle autorità italiane. Essi dovranno conoscere le misure di sicurezza raccomandate dalla già ricordata Conferenza internazionale tenuta sotto l'egida della C.E.C.A. e fatte proprie dall'Alta Autorità, che le ha proposte al Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri, a sua volta, le ha in gran parte accettate, specialmente quelle di natura tecnica (purtroppo meno completamente ha accettato quelle di natura sociale ed umana), per farle applicare nelle miniere della Comunità.

La partecipazione diretta di funzionari italiani alla sorveglianza della applicazione di queste nuove norme di sicurezza, la partecipazione diretta di funzionari italiani alla sorveglianza del modo di applicazione della parte sociale ed umana di queste norme (modo di accogliere i minatori, di istruirli nella lingua locale e nelle abitudini della vita di miniera, di istruirli sul modo di sorvegliare la salute, l'alimentazione, le abitudini igieniche, eccetera) è veramente opera preziosa, che comporta una preparazione specializzata. Quest'opera contribuirà direttamente ed indirettamente a rendere meno frequenti gli infortuni e meno dura la vita del minatore e della sua famiglia.

Il disegno di legge presentato al nostro esame ha precisamente lo scopo di autorizzare l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad assumere le dieci unità di personale, di cui ho sottolineato l'importante funzione, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, con contratto di diritto privato a tempo determinato, con le modalità previste dalla legge.

L'articolo 15 della legge n. 775 dice al primo comma:

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)5^a SEDUTA (18 giugno 1959)

« L'Amministrazione degli affari esteri è autorizzata ad assumere, per le esigenze degli uffici all'estero, personale a tempo determinato con contratto di diritto privato secondo le leggi e gli usi locali. Tali assunzioni devono essere contenute nei limiti dei posti che dopo sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale ad esaurimento, sia nel contingente del personale degli impiegati locali, il cui rapporto di impiego continua ad essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23 (cioè non inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento) ».

Ora, i dieci funzionari di cui abbiamo parlato evidentemente non sono destinati a coprire posti che si sono resi disponibili ai sensi del citato articolo 15, ma posti resisi necessari per nuove funzioni; perciò devono essere assunti in eccedenza a quanto previsto dalla legge n. 775.

Inoltre, l'articolo 1 del presente disegno di legge stabilisce che, per questi funzionari, vengono escluse le modalità stabilite nel secondo comma dello stesso articolo 15, che dice: « Il personale a contratto di diritto privato deve essere assunto esclusivamente sul posto e non può essere trasferito. Esso deve conoscere almeno una lingua d'uso nel paese e avere la residenza nel paese stesso ».

Evidentemente, queste disposizioni renderebbero più difficile la scelta dei funzionari adatti alle importanti funzioni che devono esercitare, ed è perciò giusto e necessario che siano escluse.

La spesa prevista per l'assunzione di questo personale è stabilita per l'esercizio finanziario 1958-59 in lire 6.000.000, e si provvederà a carico del capitolo n. 108 dello stato di previsione 1958-59, che riguarda: « Rimpatri di nazionali indigenti, spese di ospedali, funebri, e sussidi per l'assistenza dei connazionali all'estero. Lire 425 milioni ».

Per i successivi esercizi si provvederà con stanziamenti iscritti in apposito capitolo.

Onorevoli colleghi, la necessità e l'utilità del provvedimento è talmente evidente, che ritengo che la Commissione, unanime, vorrà approvare il disegno di legge.

F O L C H I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo inutile e superfluo spendere altre parole per quanto riguarda la finalità del presente disegno di legge, che ci trova tutti concordi.

Il Sottosegretario De Martino, che presso il Ministero degli affari esteri sovrintende ai problemi dell'emigrazione, e che si è dovuto assentare per compiti inerenti al suo ufficio, si è preoccupato che il provvedimento al nostro esame raggiungesse lo scopo di assicurare soddisfacenti condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro alla mano d'opera italiana.

Lo stesso onorevole De Martino, pertanto mi ha pregato di proporre alla Commissione un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, concernente la spesa e la relativa copertura.

Infatti, per quanto riguarda la copertura evidente che la formulazione dell'articolo 2 del progetto deve considerarsi superata, data la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59.

Si riterrebbe, pertanto, opportuna la seguente nuova formulazione dell'articolo 2:

« Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

B E R T I. Prendo atto, anzitutto, della modifica proposta dal Sottosegretario Folchi all'articolo 2, che dà una configurazione diversa al provvedimento in esame, il quale, nelle sue linee essenziali, ci trova concordi circa la opportunità di una partecipazione italiana alla sorveglianza delle condizioni di sicurezza, di vita e di lavoro dei nostri lavoratori in Belgio.

La modificazione di carattere finanziario, di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario,

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)5^a SEDUTA (18 giugno 1959)

è evidentemente di essenziale importanza; ma desidererei ancora aggiungere, se il Presidente me lo consente, alcune osservazioni, che mi sembra sarebbe opportuno tener presenti.

In che modo avviene la designazione dei fiduciari? Tutte le organizzazioni sindacali nazionali, rappresentative delle categorie interessate, partecipano alla scelta di tali fiduciari?

Essi godono di una indipendenza economica; ma sarebbe anche opportuno, mi sembra, che avessero i necessari legami sindacali con le organizzazioni italiane, che, in un certo senso, sono indirettamente responsabili delle condizioni di vita e di lavoro degli italiani che lavorano in Belgio nelle miniere.

Si tratta di problemi che interessano non solo il Ministero degli affari esteri, ma anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali.

Inoltre è stata prevista una qualsiasi forma — che sul momento non saprei come precisare — di partecipazione degli operai italiani, che sono sul luogo, al controllo in questione?

PRESIDENTE. Mi sembra che certe precisazioni, come quelle prospettate dal senatore Berti, non possano trovare posto nel presente disegno di legge.

BERTI. Mi chiedevo allora se non dobbiamo pensare, o come iniziativa governativa, o come iniziativa parlamentare — e naturalmente in un tempo successivo — al completamento delle misure che vengono oggi assunte, vale a dire ad un disegno di legge che regoli la tutela e la protezione della mano d'opera italiana all'estero in maniera più completa, tenendo conto delle esigenze da me prospettate.

Ma insisto soprattutto sulla prima questione da me sollevata: cioè, se sia stata prevista la partecipazione delle organizzazioni sindacali nazionali alla scelta degli elementi che dovranno poi, con la cooperazione degli operai in Belgio, assicurare il controllo e la sorveglianza delle condizioni di sicurezza nelle miniere.

FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Senatore Berti, è evidente che, come ha detto con trasparente chiarezza il relatore, senatore Santero, le dieci unità di cui si è discusso, sono assunte con lo stesso criterio che il Ministero degli affari esteri segue per l'assunzione di dipendenti con contratto di diritto privato a tempo determinato, con disposizione di legge. Tale disposizione di legge per tempo determinato non prevede, però, che siano sentite le organizzazioni sindacali.

Ritengo, comunque, che non vi siano gravi difficoltà, da parte del Governo, nell'accogliere la raccomandazione che nella scelta degli elementi anzidetti si tenga conto delle organizzazioni sindacali, raccomandazione che trasmetterò senz'altro al Sottosegretario De Martino.

FENOALTEA. Desidererei solo osservare, molto modestamente, che a me sembra sia tecnicamente mal collocato il richiamo alla facoltà di assunzione da parte della Amministrazione degli affari esteri; infatti, la legge 30 giugno 1956, n. 775, riguarda indiscutibilmente, all'articolo 15, il personale da assumere all'estero, e ciò è tanto vero che in quell'articolo è detto « secondo gli usi locali ».

Ora, io dico, non sarebbe possibile richiamare una qualche altra disposizione, che dia la possibilità di reclutare personale specializzato?

SANTERO, *relatore.* Desidero far rilevare agli onorevoli senatori che, per quanto concerne la scelta dei funzionari, il provvedimento è stato presentato dopo aver sentito il parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: quindi non può essere messa in dubbio la competenza del Ministero degli affari esteri.

Inoltre, la necessità del disegno di legge discende anche dal fatto che occorre autorizzare l'assunzione del ricordato personale al di fuori di quelle che sono le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, onde non violare le disposizioni stesse.

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)5^a SEDUTA (18 giugno 1959)

Quanto alla partecipazione degli operai al sistema di controllo, congegnato dal provvedimento, faccio nuovamente osservare che nel Protocollo concordato tra il Governo italiano e il Governo belga è già prevista, da parte di ogni impresa, la nomina di un aggiunto italiano al capo del Servizio di sicurezza e d'igiene, e che è previsto anche l'inserimento di delegati operai italiani nei diversi organi belgi di controllo.

Per quanto concerne il problema generale della sorveglianza, da parte nostra, per essere certi che i provvedimenti siano rettammente applicati e per rendersi conto fino a che punto il Consiglio dei ministri della C.E.C.A. accetti le proposte dell'Alta Autorità in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, posso dire che esiste una Commissione dell'Assemblea parlamentare europea, che si occupa specificamente di tale problema, che controlla, sorveglia e stimola il Consiglio dei ministri e l'Alta Autorità all'applicazione delle disposizioni che sono state proposte con il concorso di esperti delle associazioni sindacali.

SPANO. La questione relativa alla partecipazione di operai italiani agli organismi belgi di controllo è davvero importante; e a mio avviso, proprio in questo campo, deve esplicitarsi uno dei compiti essenziali di sorveglianza, al fine di garantire all'operaio italiano la qualità di cittadino. In occasione dell'ultimo grande sciopero di minatori, infatti, si è verificata una serie di repressioni contro gli operai italiani, che avevano partecipato al movimento e che sono stati cacciati senza che alcuno prendesse le loro difese. Ora, in tali condizioni, la partecipazione degli operai italiani, a parità degli altri, agli organismi belgi, diventa puramente ipotetica, e rischia di restare sulla carta. Occorre, quindi, che i funzionari, di cui al provvedimento in esame, si preoccupino di garantire la qualità di cittadini ai lavoratori italiani, a parità degli operai belgi: altrimenti essi non potranno inserirsi di fatto negli organismi di controllo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per fronteggiare le particolari esigenze della partecipazione italiana alla sorveglianza sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di vita della manodopera italiana, impiegata in miniere di carbone all'estero, e fino a quando la materia non abbia formato oggetto di definitiva regolamentazione in sede di revisione delle vigenti leggi di emigrazione, l'Amministrazione degli affari esteri, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza con contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità previste dalla stessa legge; ad esclusione di quelle del comma secondo del citato articolo 15, fino al numero complessivo di 10 unità.

Le retribuzioni di detto personale saranno equiparate a quelle di tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgano analoghe funzioni nel Paese ove viene esercitata la sorveglianza.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 6 milioni, si provvederà a carico del capitolo n. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal Sottosegretario di Stato, come si ricorderà, il seguente emendamento sostitutivo:

«Alla spesa prevista, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 18.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo eser-

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)5^a SEDUTA (18 giugno 1959)

cizio concernente il fondo destinato a sopprimere agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo di lire 40.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma » (446) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo di lire 40.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che dalla Commissione finanze e tesoro è pervenuto il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria, restando inteso che l'approvazione del disegno di legge è subordinata all'accertamento che il contributo concesso con il provvedimento in esame sia sufficiente per il completamento dell'opera e non sia dato luogo ad "ulteriori contributi" a carico dello Stato ».

Poichè il senatore Messeri è assente, esso sarà sostituito dal senatore Bosco.

BOSCO, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame autorizza una erogazione di 40 milioni per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma; l'intera costru-

zione porterà, così, ad una spesa complessiva di 200 milioni.

L'edificio sorge su un terreno gentilmente donato dalla Corona svedese allo Stato italiano.

Ricordo alla Commissione che con la legge del 2 novembre 1955, n. 1115, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 281, del 6 dicembre dello stesso anno, venne autorizzata la concessione di un contributo di lire 24 milioni per la costruzione di un Istituto di cultura in Stoccolma.

Il predetto contributo era stato commisurato alla spesa complessiva di lire 120 milioni preventivata per la costruzione dell'edificio in questione, dei quali 96 milioni venivano offerti dall'ingegner Lerici.

Ma difficoltà di varia natura hanno comportato un rinvio di circa quattro anni nell'attuazione dell'iniziativa.

Per queste ragioni la spesa preventivata ha subito un notevole aumento a causa del più alto costo attuale del materiale e della mano d'opera; la spesa, pertanto, non può ora essere inferiore a lire 200 milioni, ivi compreso il costo dell'arredamento.

L'ingegner Lerici, quindi, ha aumentato il proprio contributo, versando alla nostra Ambasciata il controvalore di lire 136 milioni.

Le disponibilità attuali sarebbero quindi, di lire 136 milioni, più 24 milioni concessi dallo Stato con la legge succitata; si avrebbero, in totale, lire 160 milioni.

Per la differenza, di lire 40 milioni, necessaria al completamento della costruzione e all'arredamento, occorre un nuovo contributo da parte dello Stato italiano.

Con il disegno di legge in esame, che prevede per l'appunto la erogazione di 40 milioni necessari per il raggiungimento della prevista cifra complessiva di 200 milioni, si rende possibile l'attuazione di uno scopo altamente benefico e sociale.

Raccomando, pertanto, alla Commissione di voler dare voto favorevole al disegno di legge all'ordine del giorno,

3^a COMMISSIONE (Affari esteri)5^a SEDUTA (18 giugno 1959)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 40.000.000 a titolo di ulteriore contributo per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provve-

derà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari